

## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

#### Elaborato 3.

#### **NORME**

#### **DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

### COMUNE DI VIGNANELLO (VT) E AREE DEL COMUNE DI VALLERANO (VT) "Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti"

Le presenti norme integrano e puntualizzano quelle già allegate al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, relativamente ai "beni paesaggistici" individuati nel medesimo PTPR, con riferimento esclusivo alle aree ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti".

Gli obiettivi di tutela della presente dichiarazione sono conformati a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.lgs. 42/2004 (di seguito anche *Codice*) e mirano ad:

- assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi, delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, nonché delle vedute panoramiche intrinsecamente legate all'impianto urbano in tutte le sue stratificazioni e, in particolare, alle trasformazioni in epoca barocca;
- fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

Ai fini di quanto sopra, assume particolare importanza la promozione della conservazione e del recupero del patrimonio storico, elementi che contribuiscono alla qualificazione del valore estetico tradizionale proprio del contesto qui individuato.

Per assicurare le finalità preposte al presente provvedimento, la specifica disciplina prevista persegue, limitatamente agli aspetti paesaggistici obiettivi di qualità rispettivamente a quanto previsto dall'art.

135 comma 3 del Codice, "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare "la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (art. 131, comma 5 del Codice).

Tutte le nuove prescrizioni, introdotte con la presente dichiarazione, per perseguire gli obiettivi di tutela sono riportate a seguire e sono segnalate in rosso.

Pertanto, le prescrizioni riportate nella presente, integrano e sostituiscono le rispettive Norme del PTPR approvato unicamente per le parti espressamente qui riportate. Sono state inserite a seguire esclusivamente i punti degli articoli innovati in questa sede. Resta intesa la piena validità di tutti gli articoli, i punti e i contenuti delle Norme del PTPR non espressamente sostituiti o modificati con questo documento.

<u>La presente proposta non ha introdotto modifiche alla classificazione dei paesaggi effettuata nell'elaborato A del PTPR</u>, mentre <u>ha censito due percorsi con valenza panoramica nella relativa tavola C</u>, attribuendo alle aree pertinenti agli stessi percorsi le prescrizioni di salvaguardia delle visuali di cui all'art. 50 delle Norme del PTPR.

Negli elaborati nn. 11 e 13, rispettivamente "Proposta di modifica della tavola A: sistemi e ambiti del paesaggio del PTPR" e "Proposta di modifica della tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR", sono stati individuati <u>3 nuovi punti di visuale</u> ai quali si applicano le norme previste dall'art. 50 "Salvaguardia delle Visuali" del PTPR approvato.

Nell'elaborato n. 14, "Localizzazione panoramici all'interno del centro abitato", sono stati mappati ed individuati, in aggiunta ai tre punti di visuale di cui alle tavole 11 e 13, i "punti panoramici all'interno del centro abitato" i quali, pure non attivando le prescrizioni previste dall'art. 50 delle Norme del PTPR approvato, assumono invece valore conoscitivo e orientativo, costituendo punti di visuale da considerare sia ai fini della corretta progettazione degli interventi posti nelle aree limitrofe, o pertinenziali a tali punti di visuale, sia ai fini della valutazione degli stessi interventi in fase di autorizzazione paesaggistica. Pertanto l'incidenza delle opere proposte (in sede di autorizzazione paesaggistica) sulle vedute e sugli scenari che si godono dai "punti panoramici all'interno del centro abitato" costituisce un elemento rilevante in sede di verifica della compatibilità delle opere proposte rispetto al bene paesaggistico tutelato.

Ugualmente, le emergenze archeologiche mappate nella tavola 15 non integrano la tavola B del PTPR, ma costituiscono elementi conoscitivi ai fini della migliore progettazione e valutazione degli interventi in sede di autorizzazione paesaggistica.

Pertanto andranno attentamente considerati i seguenti aspetti:

- la conservazione del ricco patrimonio culturale presente nel centro storico considerato, insieme alla conservazione delle strutture con valore storico testimoniale quali il tessuto edilizio storico minore presente nella totalità delle aree individuate, insieme ai fontanili, mole, casali, ponti, cappelle, pozzi e complessi rupestri, tagliate e ogni altro elemento presente nelle aree considerate, con valore storicotestimoniale, benché non direttamente tutelato dalla Parte Seconda del Codice;
- la conservazione dei caratteri di panoramicità, dei quadri di visuale, deli scenari urbani, nonché del paesaggio agrario e naturale circostante;
- lo sviluppo e l'integrazione di nuove infrastrutture e servizi;
- la conservazione del paesaggio agrario tradizionale, con i suoi caratteri ed elementi tipici.

L'area interessata dalla presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, costituisce un comprensorio di eccezionale interesse e valore per la presenza di particolari condizioni fisiche, orografiche, geomorfologiche e naturali, nonché per la presenza di evidenze monumentali e strutture storiche rappresentative che definiscono un complesso eccezionale per valori storici esteticotradizionali. A ciò si aggiungono le spiccate qualità panoramiche che legano, in maniera indissolubile, l'abitato al suo contesto, con un rapporto di mutuo scambio: sia per la funzione che i quadri di belvedere aperti sul contesto circostante assume rispetto all'esperienza che si gode del centro storico, sia per il valore di cornice funzionale per la percezione del borgo, dall'esterno, nel suo complesso.

Ciò ha determinato la necessità di introdurre prescrizioni finalizzate a garantire una tutela efficace e unitaria dell'area e a preservare il patrimonio presente, nei valori riconosciuti nella Relazione Generale, sopra sintetizzati.

In generale, nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" andranno assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, della morfologia naturale, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio; ugualmente andrà garantito il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale, aspetti più dettagliatamente illustrati nelle Norme riportate a seguire.

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario" sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, della morfologia naturale dei suoli, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale, anche in funzione del rapporto con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui

costituiscono connotato essenziale, mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attività di gestione agricola dei fondi:

- minima occupazione del suolo e massima naturalità dei luoghi;
- avvicendamento e rotazione delle colture;
- limitazione di colture intensive non storicizzate e non tipiche all'ambito qui considerato, con impatto negativo sulla componente paesaggistica, con modifica dello scenario e dell'assetto panoramico e, conseguentemente, della percezione di tali aree;
- protezioni dei pascoli;

Si raccomanda di salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi (anche se non classificati come aree boscate).

#### Art. 22 - Paesaggio Naturale

Tab. A) Paesaggio Naturale - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di		
qualità paesistica		
Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del	
del paesaggio	paesaggio	
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale	Riduzione del suolo dovuta ad espansioni urbane, seconde case e infrastrutturazione	
Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli	Abusivismo e frazionamenti fondiari con uso promiscuo eccessivo uso del bene derivante dal turismo di massa erosione, inondazioni, fenomeni di inquinamento delle acque.	
stessi	Distruzione aree boschive dovute a incontrollata utilizzazione	
Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree ancora libere	delle risorse boschive, incendi, urbanizzazioni, smottamenti del terreno, valanghe	
	Attività estrattive, discariche e depositi cielo	
Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso attenta politica di localizzazione e insediamento misure di contenimento dei frazionamenti fondiarie e di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.  Valorizzazione dei beni naturali e culturali	Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.  Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole	

ecologica delle aree boschive. Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore tipologia di colture. paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

Mantenimento delle biodiversità, e della funzione incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e

Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina	
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale	
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili; in questi casi è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo, gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado. Non è consentito modificare il rapporto esistente fra superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi. Non è ammessa l'introduzione massiva di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.  Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.	

		Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.
1.2	Interventi relativi a manufatti	Conservazione del paesaggio
	necessari alla conduzione del fondo	naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	È consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, un aumento di volume per l'adeguamento funzionale inferiore al 20%. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con

1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti	i prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È
1.2.2	agricoli e zootecnici	ammessa l'integrazione dell'edilizia storico
	agricon e zooteemer	tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati
		con forme e modi della contemporaneità, purché
		tali parti presentino buone qualità
		architettoniche e conseguano un rapporto
		unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il
		valore estetico-tradizionale dei manufatti non è
		consentita inoltre la rimozione o distruzione dei
		manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.; non è consentita
		l'eliminazione delle strade interpoderali e dei
		tracciati viari secondari. Andrà limitata
100	Alter to the	l'asfaltatura di queste ultime.
1.2.3	Abitazioni rurali	Consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere
		a), b), c), d), del DPR 380/2001) dei manufatti
		esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree
		boscate, un aumento di volume per una sola volta
		per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del
		5% per un massimo di 50 mq nel rispetto delle
		tipologie tradizionali.
		Non sono consentiti aumenti di superfici esterne
		coperte e/o pavimentate oltre quelle conseguenti
		agli adeguamenti di cui al punto precedente. Non
		sono consentite nuove edificazioni.
		Non sono consentiti interventi che alterino in
		modo significativo le caratteristiche morfologiche
		e tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati
		di valore storico-testimoniale, discrimine
		cronologico già proposto nella circolare 42/2017
		della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella
		storiografia e negli studi di settore per ndividuare
		la soglia cronologica a partire dalla quale può
		essere individuato il 'carattere contemporaneo'
		del patrimonio architettonico ed edilizio
		nazionale). È ammesso il restauro o il recupero
		filologicamente documentato mediante idonei
		studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti
		con valore estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione che si
		siano parzialmente mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili attraverso
		la lettura dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica, purché
		tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi o comunque
		compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le

		parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; inoltre
		non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.
1.2.4	Strutture per agriturismo	Sono ammesse mediante il recupero dei manufatti esistenti subordinatamente a PUA. La relazione paesaggistica deve prevedere azioni di valorizzazione dei beni.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità

	T	
		architettoniche e conseguano un rapporto
		unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il
		valore estetico tradizionale dei manufatti non è
		consentita inoltre la rimozione o distruzione dei
		manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.; non è consentita
		l'eliminazione delle strade interpoderali e dei
		tracciati viari secondari. Andrà limitata
		l'asfaltatura di queste ultime.
1.2.5	Recupero dei centri rurali	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per
1.2.3		la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma
		1, lett. d), del DPR 380/2001 il progetto deve
		prevedere interventi di recupero e valorizzazione
		ambientale da realizzare contestualmente
		all'intervento dettagliatamente documentati
		nella relazione paesaggistica.
		Non sono consentiti interventi che alterino in
		modo significativo le caratteristiche morfologiche
		e tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati
		di valore storico-testimoniale, discrimine
		cronologico già proposto nella circolare 42/2017
		della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella
		storiografia e negli studi di settore per
		individuare la soglia cronologica a partire dalla
		quale può essere individuato il 'carattere
		contemporaneo' del patrimonio architettonico ed
		edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato mediante
		idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di
		manufatti con valore estetico-tradizionale in stato
		di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione che si
		siano parzialmente mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili attraverso
		la lettura dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica, purché
		tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi o comunque
		compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le
		parti preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È
		ammessa l'integrazione dell'edilizia storico
		tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati
		con forme e modi della contemporaneità, purché
		tali parti presentino buone qualità
		architettoniche e conseguano un rapporto
		unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il
		valore estetico tradizionale dei manufatti; inoltre
	<u>l</u>	valure estetico tradizionale dei mandiatti, moltre

non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei
tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.

### Art. 24 – Paesaggio Naturale di Continuità

# Tab. A) Paesaggio Naturale di Continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del
del paesaggio	paesaggio
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale	Modificazione della compagine vegetale o morfologia
agrario	Interruzione di processi ecologici e ambientali
Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri	
	Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di
Protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale	riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi (seconde case, strutture ricettive)
valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici	Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa
unitari	Aree estrattive, discariche e depositi a cielo aperto
Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso: - attenta politica di localizzazione e insediamento	Abusivismo
<ul> <li>utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.</li> <li>salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano.</li> </ul>	Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di
Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico	antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice. Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni
Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.	boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tipologie di	interventi di trasformazione	Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo- pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite: le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili con obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco ecabbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezz in legno amovibili con superficie coperta nor superiore a 5 mq e semplicemente ancorati a suolo senza opere di fondazione o opere murarie la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado.  Sono consentiti inoltre i silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico, la posa di teloni o di rivestimenti mobili, le tettoie de schermature poste a protezione delle colture le serre di cui alla l.r. 34/1996, limitatamente a quelle per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico.  Non è consentito di realizzare sbancamenti terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.  Non è ammessa l'introduzione massiva di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e nor tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino valori naturalistici dello stesso.  Non è consentita la rimozione o distruzione de manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.  Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.

1.2	Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20%.  Non sono consentite nuove edificazioni o ampliamenti superiori al 20% dei manufatti esistenti. Ogni trasformazione deve avvenire pol
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	esistenti. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.  È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;

1.2.3	Abitazioni rurali	Non è consentita l'eliminazione delle strade
		interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà
		comunque limitata la loro asfaltatura.
		·

esistenti. La relazione paesaggistica dev prevedere azioni di valorizzazione del paesaggio. Non sono consentiti interventi che alterino i modo significativo le caratteristiche morfologich e tipologiche dei manufatti edilizi rura tradizionali realizzati anteriormente al 3 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dota di valore storico-testimoniale, discrimin cronologico già proposto nella circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuaro il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutteni en levazzione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e pianimetrici identificabili attraversa la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuare con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interfereiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storici tradizionale con elementi con solidati.	1.2.4	Strutture per agriturismo	Consentite mediante il recupero dei manufatti
prevedere azioni di valorizzazione del paesaggio.  Non sono consentiti interventi che alterino i modo significativo le caratteristiche morfologich e tipologiche dei manufatti edilizi rura tradizionali realizzati anteriormente al 3 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dota di valore storico-testimoniale, discrimini cronologico già proposto nella circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del partimonio architettonico e edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego c materiali e tecniche conformi o comunqui compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.  È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali i parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e amonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc;  non è consentità l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr	1.2.4	Strutture per agricultation	·
Non sono consentiti interventi che alterino i modo significativo le caratteristiche morfologich e tipologiche dei manufatti edilizi rura tradizionali realizzati anteriormente al 3 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dota di valore storico-testimoniale, discrimin cronologico già proposto nella circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Artie Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dal quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego c materiali e tecniche conformi o comunqui compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizional qua fontanii, mole, casaletti, ponti, ecc; non è consentità rieliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			• ==
modo significativo le caratteristiche morfologich e tipologiche dei manufatti edilizi rura tradizionali realizzati anteriormente al 3 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dota di valore storico-testimoniale, discrimin cronologico già proposto nella circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nel storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizonale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che es siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego co materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali a lineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi dellicanementi consolidati.			
e tipologiche dei manufatti edilizi rura tradizionali realizzati antariormente al 3 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dota di valore storico-testimoniale, discrimin cronologico già proposto nel circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimoni architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunqui compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storici tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualiti architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita l'eliminazione delle stradistruli, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle stradintene delle st			
tradizionali realizzati anteriormente al 3 dicembre 1945 (secondo dopguerra, beni dota di valore storico-testimoniale, discrimin cronologico già proposto nella circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dal quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistene o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o lacmementi consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi delli contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualiti architettoniche e conseguano un rapportu unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita l'eliminazione delle stradistruzione dei manufatti; Non è consentita l'eliminazione delle stradistruzione delle stradistrusione delle stradistru			
dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dota di valore storico-testimoniale, discrimin cronologico già proposto nella circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idono studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici dentificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego ci materiali e tecniche conformi o comunqui compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualita architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita i releliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrepoderali e dei tracciati viari secondari. Andrepoderali e dei tracciati viari secondari. Andrepoderali e dei tracciati viari secondari.			
di valore storico-testimoniale, discrimin cronologico già proposto nella circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Artie Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che i siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualita architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
cronologico già proposto nella circolare 42/201 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio, riontre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può esser individuaro i l'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego co materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale cone dementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualita rachitettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'elelimiazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andi interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andi interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andi interpoderali e dei tracciati viari secondari.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che i siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allienamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentità l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nell storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego de materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
storiografia e negli studi di settore pe individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego e materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanii, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminarecc.			_
individuare la soglia cronologica a partire dall quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella
quale può essere individuato il 'caratter contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.  È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			storiografia e negli studi di settore per
contemporaneo' del patrimonio architettonico e edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			individuare la soglia cronologica a partire dalla
edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti; rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			quale può essere individuato il 'carattere
edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti; rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			contemporaneo' del patrimonio architettonico ed
È ammesso il restauro o il recuper filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle stradinterpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
studi o elaborati tecnico-scientifici di manufat con valore estetico-tradizionale in stato di rudere Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqui compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			filologicamente documentato mediante idonei
Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti
Questi ultimi possono essere ricostrui limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con I parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			
limitatamente alle strutture in elevazione che siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle stradinterpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			
siano parzialmente mantenute, secondo i limi volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			·
volumetrici e planimetrici identificabili attravers la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
la lettura dell'esistente o mediante idone documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			-
documentazione storica o iconografica, purch tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			-
tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego o materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
materiali e tecniche conformi o comunqu compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			
compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con l parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andre			-
prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			·
È ammessa l'integrazione dell'edilizia storic tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
tradizionale con elementi/ampliamenti elabora con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
con forme e modi della contemporaneità, purch tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			=
tali parti presentino buone qualit architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
architettoniche e conseguano un rapport unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
unitario e armonioso tra le parti, senza ledere valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			
Non è consentita inoltre, la rimozione distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			· · · ·
distruzione dei manufatti rurali tradizionali qua fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			· ·
fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			Non è consentita inoltre, la rimozione o
non è consentita l'eliminazione delle strad interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali
interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andr			fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;
· ·			non è consentita l'eliminazione delle strade
· ·			interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			comunque limitata la loro asfaltatura.
		•	

1.2.5	Recupero dei centri rurali	Consentito esclusivamente il recupero dei
		manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia
		di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/2001, il
		progetto deve prevedere interventi di recupero e
		valorizzazione paesistica da realizzare
		contestualmente agli interventi documentati
		dettagliatamente nella relazione paesaggistica.
		Non sono consentiti interventi che alterino in
		modo significativo le caratteristiche morfologiche
		e tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati
		di valore storico-testimoniale, discrimine
		cronologico già proposto nella circolare 42/2017
		della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella
		storiografia e negli studi di settore per
		individuare la soglia cronologica a partire dalla
		quale può essere individuato il 'carattere
		contemporaneo' del patrimonio architettonico ed
		edilizio nazionale).
		È ammesso il restauro o il recupero
		filologicamente documentato mediante idonei
		studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti
		con valore estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione che si
		siano parzialmente mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica, purché
		tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi o comunque
		compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le
		parti preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti consolidati.
		È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico
		tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati
		con forme e modi della contemporaneità, purché
		tali parti presentino buone qualità
		architettoniche e conseguano un rapporto
		unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il
		valore estetico tradizionale dei manufatti;
		Non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali
		fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;
		Non è consentita l'eliminazione delle strade
		interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà
		comunque limitata la loro asfaltatura.

6	Uso tecnologico	Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale culturale
6.2	Installazione per impianti riceradio trasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art.3 comma 1 lettera e. 4 D.P.R. 380/2001)	Sono consentiti, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, e soprattutto ai suoi valori individuati nella documentazione istruttoria. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica post operam da prevedere nel progetto.  In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:  - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico testimoniale o da elementi naturalistici di valore, in modo tale da non introdurre alterazioni che possano ledere tali beni nel loro contesto, così come che ne possano pregiudicare il rapporto con il contesto paesaggistico di riferimento;  - che tali opere presentino per quanto riguarda la strutura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;  - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;  - che tali opere non incidano negativamente sulla percezione corografica del centro storico, che non comportino modificazione dei punti di visuale e dai percorsi panoramici mappati nelle tavole 11 e 13 della presente dichiarazione, in piena ottemperanza di quanto prevede l'art. 50 delle Norme;  - che risultino compatibili e privi di impatti rispetto alle vedute che si aprono dai punti individuati come visuali di pregio nella tavola 14 della presente dichiarazione;  - l'istanza venga corredata da esaustive simulazioni, render e analisi grafiche indispensabili per accertare e verificare l'incidenza delle opere proposte.

		La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria
		e straordinaria. Sono comunque consentiti gli
		impianti con impatto minimo o trascurabile sul
		paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL
		133/2014 convertito in legge 164/2014.
6.4	Impianti per la produzione di energia	Non consentiti.
	di tipo verticale con grande impatto	
	territoriale compresi gli impianti per	
	cui è richiesta l'Autorizzazione Unica	
	di cui alla parte II, art. 10 delle "Linee	
	guida per l'autorizzazione degli	
	impianti alimentati da fonti	
	rinnovabili", allegate d.lgs. 10	
	settembre 2010.	

## Art. 25 – Paesaggio Agrario di Rilevante Valore

# Tab. A) Paesaggio Agrario di Rilevante Valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del
del paesaggio	paesaggio
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario di	Modificazione della compagine vegetale o morfologia
rilevante valore	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale
	Suddivisione e frammentazione
	Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri
Salvaguardia della biodiversità attraverso utilizzo diversificato aree rurali	peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci
Riqualificazione delle caratteristiche dei paesaggi a rischio di degrado mediante: - riconduzione a metodi di coltura tradizionali	Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono delle attività agricole
- contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti	Intensità di sfruttamento agricolo
- attenta politica di localizzazione e insediamento - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la	Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico
protezione del paesaggio agricolo.	Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia
Tutela e valorizzazione delle architetture rurali	naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di

Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.

Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tab. B) Paesaggio Agrario di Rilevante Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interve	enti di trasformazione	Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo- pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 "disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" nonché, silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco, fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.  Non è ammessa l'introduzione massiva di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i

1.2	Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo	valori naturalistici dello stesso. Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati, l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 10 ha.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere.  Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con

l'edilizia tradizionale locale, con le parti pressistenti e no interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonisos tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitato la loro asdatatura.  1.2.2  Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  armoliamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve formie elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo i e caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore sorio-cestimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolar 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il Varantere contemporaneo' del natrimonia enellattorio enel efilizio del partire dalla quale può essere individuato il Varantere contemporaneo' del natrimonia enellattorio enel efilizio			
prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purche tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonicso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti uruali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei recipitati di recupero degli edifici esistenti sono consentiti agricoli e zootecnici agricoli e zootecnici applicativa della diffica di sistemi sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione del contesto ruruale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico gli proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre gli assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuate la soglia cronologica a partire dalla qualle può essere individuato il (Tarattere contemporaneo)			·
consolidat. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purche tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonisos tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentità l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici uni sull'ambienti e nuove realizzazioni saltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici uni sull'ambienti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni della ssetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valoro storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 4/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e neggli studi di estoro per individuato il ("car			
dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purche tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti; non è consentita l'eliminazione delle stradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti Oltre agli interventi di recupero degli agricoli e zootecnici agricoli e zootecnici ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutzazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione dei eventuali effetti intrusvi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inottre già assunto nella storiografia e neggii studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuare la soglia cronologica e individuato il ("carattere contemporaneo"			
elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti ole trade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura agricoli e zootecnici ole di migliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della birezione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inotre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il ("carattere contemporaneo"			_
forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonisos tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  3. Strutture per la trasformazione dei prodotti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti dell'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti dizi rurali tradizionali realizzati anterioremente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dottati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può escere individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può escere individuare la pode secre individuare la soglia cronologica e partire dalla quale può escere individuare la soglia cronologica e individuato il 'carattere contemporaneo'			
purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti purali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mittigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nellal stroirografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampiamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fonire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2011 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella stroirografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inclure la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella stroiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti direcupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PLAI che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione di valutazione delle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  Strutture per la trasformazione dei prodotti difici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
non è consentita inoltre la rimozione o distruzione di emaufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali frontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici delfici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inolitre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			· ·
tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  Strutture per la trasformazione dei prodotti di diffici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio vindre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia conologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderalie dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  2.3 Price agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica dever fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti intreventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologio già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può e essere individuato il 'Carattere contemporaneo'			
non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  2.2.3 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  2.2.4 Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			tradizionali quali fontanili, mole,
strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			casaletti, ponti, ecc.;
secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.  1.2.2  Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  agricoli e zootecnici  cifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuato il 'carattere contemporaneo'			non è consentita l'eliminazione delle
1.2.2 Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  Strutture per la trasformazione dei prodotti edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeolia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuato il 'carattere contemporaneo'			strade interpoderali e dei tracciati viari
Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici  Strutture per la trasformazione dei prodotti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soggia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			secondari. Andrà comunque limitata la loro
agricoli e zootecnici  edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			asfaltatura.
ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'	1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti	Oltre agli interventi di recupero degli
subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'		agricoli e zootecnici	edifici esistenti sono consentiti
prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			ampliamenti e nuove realizzazioni
relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			subordinatamente a PUA che deve
elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			prevedere l'ubicazione delle strutture. La
modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			relazione paesaggistica deve fornire
percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			elementi di valutazione sulle
documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			modificazioni dell'assetto
di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			percettivo, scenico e panoramico, e
intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			documentare dettagliatamente le opere
miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			di mitigazione di eventuali effetti
realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			intrusivi nel quadro panoramico e di
e da prevedere nel progetto.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			miglioramento del contesto rurale da
Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			realizzare contestualmente all'intervento
alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			e da prevedere nel progetto.
caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			Non sono consentiti interventi che
tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			alterino in modo significativo le
tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			caratteristiche morfologiche e
dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			tipologiche dei manufatti edilizi rurali
beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			tradizionali realizzati anteriormente al 31
discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			beni dotati di valore storico-testimoniale,
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			discrimine cronologico già proposto nella
Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			circolare 42/2017 della Direzione
Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			Generale Archeologia Belle Arti e
nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'			
individuato il 'carattere contemporaneo'			·
·			
aci patrinionio arcintettonico ed edilizio			del patrimonio architettonico ed edilizio

		nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione
		che si siano parzialmente mantenute,
		secondo i limiti volumetrici e planimetrici
		identificabili attraverso la lettura
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica,
		purché tali ricostruzioni siano effettuate
		con l'impiego di materiali e tecniche
		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati.
		È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico tradizionale
		dei manufatti;
		Non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.;
		Non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari. Andrà comunque limitata la loro
		asfaltatura.
1.2.3	Abitazioni rurali	Oltre agli interventi di recupero degli
1.2.3	Abitazioni faran	edifici esistenti sono consentiti
		ampliamenti e nuove realizzazioni con
		lotto minimo 10 ha. L'indice di
		edificabilità è di 0,005 mc/mg, l'altezza
		massima degli edifici è 7 ml.
		L'edificazione deve avvenire nel rispetto
		delle caratteristiche costruttive, dei
		colori, dei materiali delle tipologie
		dell'architettura rurale tradizionale.
		Non sono consentiti interventi che
		alterino in modo significativo le
		caratteristiche morfologiche e
		tipologiche dei manufatti edilizi rurali
	1	tradizionali realizzati anteriormente al 31

dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute. secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.

1 2 4	Charathana a an a mita miara -	Consontite as modificate as allowers
1.2.4	Strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante
		recupero dei manufatti esistenti nonché
		gli ampliamenti nei limiti previsti
		dall'articolo 15 della l.r. 2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di
		agriturismo e turismo rurale" nel rispetto
		delle caratteristiche costruttive, dei
		colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.
		Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001
		1 '
		nonché per ampliamenti inferiori al 20%. Il progetto di recupero deve in ogni caso
		prevedere opere di miglioramento della
		qualità paesaggistica da realizzare
		contestualmente alla realizzazione
		dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione
		paesaggistica.
		Non sono consentiti interventi che alterino in
		modo significativo le caratteristiche morfologiche
		e tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati
		di valore storico-testimoniale, discrimine
		cronologico già proposto nella circolare 42/2017
		della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella
		storiografia e negli studi di settore per
		individuare la soglia cronologica a partire dalla
		quale può essere individuato il 'carattere
		contemporaneo' del patrimonio architettonico ed
		edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato mediante
		idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di
		manufatti con valore estetico-tradizionale in stato
		di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione che si
		siano parzialmente mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili attraverso
		la lettura dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica, purché
		tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi o comunque
		compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le
		parti preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti consolidati.
		È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico
		tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati
		con forme e modi della contemporaneità, purché
		tali parti presentino buone qualità
<b>.</b>	1	, contract the second s

1.2.5	Recupero dei centri rurali	architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.
1.2.3	The same of the sa	la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in

		modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro asfaltatura.
6	Uso tecnologico	Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale culturale
6.2	Installazione per impianti riceradio trasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art.3 comma 1	Sono consentiti, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, e soprattutto ai suoi valori individuati nella documentazione istruttoria. La relazione paesaggistica deve

# lettera e. 4 D.P.R. 380/2001)

contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica post operam da prevedere nel progetto.

In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:

- che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico testimoniale o da elementi naturalistici di valore, in modo tale da non introdurre alterazioni che possano ledere tali beni nel loro contesto, così come che ne possano pregiudicare il rapporto con il contesto paesaggistico di riferimento;
- che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;
- che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;
- che tali opere non incidano negativamente sulla percezione corografica del centro storico, che non comportino modificazione dei punti di visuale e dai percorsi panoramici mappati nelle tavole 11 e 13 della presente dichiarazione, in piena ottemperanza di quanto prevede l'art. 50 delle Norme;
- che risultino compatibili e privi di impatti rispetto alle vedute che si aprono dai punti individuati come visuali di pregio nella tavola 14 della presente dichiarazione;
- l'istanza venga corredata da esaustive simulazioni, render e analisi grafiche indispensabili per accertare e verificare l'incidenza delle opere proposte.

La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.

	T	A1 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3	Impianti per la produzione di energia	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli
	areali con grande impatto territoriale	fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline
	compresi quelli alimentati da fonti di	per aree a parcheggio e per gli impianti a
	energia rinnovabile (FER) di cui	biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici
	all'autorizzazione Unica" di cui alla	diversi e in ogni caso devono essere realizzati in
	parte II, articolo 10 delle "Linee guida	adiacenza agli edifici delle aziende agricole
	per l'autorizzazione degli impianti	esistenti. La relazione paesaggistica deve
	alimentati da fonti rinnovabili",	contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle
	allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica
		post operam secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.  In generale, in sede di autorizzazione paesaggistica andrà verificata la tutela dell'assetto visivo e proporzionale delle aree di pianoro, rispetto al fondale costituito dal rilievo dei Monti Cimini: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità degli affacci naturali e dei punti di belvedere posti all'interno dell'impianto urbanistico del centro storico di Vignanello, presentano una singolare conformazione (pianori pedemontani agricoli e boscati) che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non
		intaccare l'apprezzamento generale e
		proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'Autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli	Non consentiti.
	impianti alimentati da fonti	

rinnovabili", allegate settembre 2010.	d.lgs. 10	

#### Art. 26 – Paesaggio Agrario di Valore

All'esito della verifica delle previsioni tra il PRG vigente e le sue varianti, accertata la presenza di un comparto edificatorio denominato 1C e ferma restando la verifica di tutti i presupposti di legittimità di tale previsione di piano, è fatta salva la conformità delle opere previste per il **comparto 1C** limitatamente all'ambito qui individuato, e interferenti con aree già qualificate come paesaggio agrario di valore. Considerata inoltre la prossimità di tale area con il centro storico e con parti salienti dell'abitato, si conferma la necessità di verificare la piena compatibilità delle opere future con i valori riconosciuti nell'ambito della presente dichiarazione in sede di autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Tab. A) Paesaggio Agrario di Valore - Definizione	e delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di
qualità paesistica	

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del	
del paesaggio	paesaggio	
Mantenimento della vocazione agricola mediante	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale	
individuazione di interventi di valorizzazione anche		
in relazione ad uno sviluppo sostenibile:	Suddivisione e frammentazione	
- sviluppo prodotti locali di qualità		
- sviluppo agriturismo	Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo	
- creazione di strutture per la		
trasformazione e	Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o	
commercializzazione	progressivo abbandono dell'uso agricolo	
- valorizzazione energia rinnovabile		
- formazione e qualificazione professionale	Intensità di sfruttamento agricolo	
Rafforzamento delle città rurali come centri di		
sviluppo regionale e promozione del loro	Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e	
collegamento in rete	dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo	

Recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti anche mediante

- ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali
- contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti
- attenta politica di localizzazione e insediamento
- modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione

Tutela e valorizzazione delle architetture rurali

Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci

Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.

Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tab. B) Paesaggio Agrario di Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interve	nti di trasformazione	Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 "disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" nonché, silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco, fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non

		superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.  Non è ammessa l'introduzione massiva di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.  Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.  Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.
1.2	Interventi relativi a manufatti	Tutela e valorizzazione del paesaggio
	necessari alla conduzione del fondo	agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati; l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 5 ha.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione  Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il

		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione
		che si siano parzialmente mantenute,
		secondo i limiti volumetrici e planimetrici
		identificabili attraverso la lettura
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica,
		purché tali ricostruzioni siano effettuate
		con l'impiego di materiali e tecniche
		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico tradizionale
		dei manufatti;
		non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.;
		non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste
		ultime.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti	
	agricoli e zootecnici	inferiori al 20% delle strutture esistenti
		sono ammesse nuove realizzazioni
		subordinatamente a PUA che deve
		prevedere l'ubicazione delle strutture. La
		relazione paesaggistica deve fornire elementi di
		valutazione sulle modificazioni dei caratteri
		strutturanti il paesaggio agrario di valore
		e documentare le opere di mitigazione di
		eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico
		e di miglioramento del contesto rurale da
		prevedere nel progetto e da realizzare
		contestualmente all'intervento.
		Non sono consentiti interventi che
		alterino in modo significativo le
		caratteristiche morfologiche e
		tipologiche dei manufatti edilizi rurali

tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà comunque limitata la loro

asfaltatura.

1.2.3	Abitazioni rurali	Oltre al recupero delle abitazioni rurali
1.2.3	Abitazioni i di an	esistenti sono consentiti ampliamenti e
		nuove realizzazioni con indice di
		edificabilità di 0,005 mc/mq. e lotto
		minimo 5 ha. L'altezza massima
		dell'edificio è di 7 m.
		Non sono consentiti interventi che
		alterino in modo significativo le
		caratteristiche morfologiche e
		_
		tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
		beni dotati di valore storico-testimoniale,
		discrimine cronologico già proposto nella
		circolare 42/2017 della Direzione
		Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto
		nella storiografia e negli studi di settore
		per individuare la soglia cronologica a
		partire dalla quale può essere
		individuato il 'carattere contemporaneo'
		del patrimonio architettonico ed edilizio
		nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione
		che si siano parzialmente mantenute,
		secondo i limiti volumetrici e planimetrici
		identificabili attraverso la lettura dell'esistente o
		mediante idonea
		documentazione storica o iconografica,
		purché tali ricostruzioni siano effettuate
		con l'impiego di materiali e tecniche
		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico tradizionale
		dei manufatti;
		non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali

		fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.
1.2.4	Strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti nonché gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della I.r. 2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.  Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limit volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.

tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale del manufatti; Non è consentità inoltre, la rimozione o distruzione del manufatti inoltra, la rimozione o distruzione del manufatti radizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentità l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste utilira.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti, a ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzate contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguera peni dotati di valore storico-testimoniale, discriminia cronologico gia proposto nella circolare 42/2010 relazione peni dotati di valore storico-testimoniale, discriminia cronologico gia proposto nella circolare 42/2010 relazione peni di di di valore storico-testimoniale, discriminia cronologico gia proposto nella circolare 42/2010 relazione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto rella storiografia e negli studi di servizore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuaro il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idono di carattere contemporaneo o del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idono di carattere con			
con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti validionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei traccità viadiconale di ele traccità viadi di mitata l'asfaltatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR aspo/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriorente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentazione essere ricostrutii limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, condo il ilmiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante i donea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunqu			È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico
tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, in mozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità passaggistica.  Non sono consentiti interventi de alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la sogglia cronologia partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonei documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia rradizionale locale, con le parti pressistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati
architettoniche 'e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, sorza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti;  Non è consentita inoltre, la rimozione o distruzione di manufatti rutalizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristruturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriomente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologia partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentatione en sesere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, condo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante i donea documentazione storica o i conografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti peressitenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			con forme e modi della contemporaneità, purché
unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione o distruzione dei manufatti; Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari scondari. Andrà limitata l'astifiatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione ediliza di all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti precessitenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allimeamenti consolidati.			tali parti presentino buone qualità
unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di ul'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica.  Non sono consentiti intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizio racionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allimementi consolidati.			·
valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre, la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi de niterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologi ga proposto nel circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuaro il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limit volumetrici e planimetrici identificalo in dinare di le dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con ripnigeo di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			_
Non è consentita inoltre, la rimozione o distruzione del manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruti limitatamente alle strutture el elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e teniche conformi o comunque compatibili con l'edilizio tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allimeamenti consolidati.			·
distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'arricolo 3, co 1 lettera di J del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabila ttraverso la lettura dell'essistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'interventi dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idone documentazione storica o iionografica, purché tali ricostruzioni siano effettuare o mediante i done documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuare o m'imipego di materiali e teniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.  1.2.5  Recupero dei centri rurali  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera di del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità peaseaggistica da realizzara contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettutate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			·
Interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà imitata l'asafiaturu di queste utilime.  Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idone i studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi utilmi possono essere ricostruiti limitatamente alle struture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti limitatamente alle struture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti limitatamente alle struture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuse on l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			•
Ilimitata l'asfaltatura di queste ultime.  Consentito il recupero dei manifatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposo nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero fiologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estettico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera di del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi ruralii tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale lorale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			·
la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche de manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati teorico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici ep lanimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.	1.2.5	Recupero dei centri rurali	-
prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia radizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1
qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle struture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tall ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve
contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			prevedere interventi di miglioramento della
documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi ruralii tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			qualità paesaggistica da realizzare
documentati nella relazione paesaggistica.  Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi ruralii tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			contestualmente all'intervento dettagliatamente
Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'dellizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			=
modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			. 55
e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuare il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			=
dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con			·
Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			_
individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).  È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			=
edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			quale può essere individuato il 'carattere
È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			contemporaneo' del patrimonio architettonico ed
filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			edilizio nazionale).
studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			È ammesso il restauro o il recupero
studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			filologicamente documentato mediante idonei
con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			_
Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			·
volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			·
documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			•
tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			• -
parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			•
prospettive, visuali o allineamenti consolidati.			
È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico			prospettive, visuali o allineamenti consolidati.
			È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico
tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati			tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati

		con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale dei manufatti; Non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.
1.2.6	Nuova formazione centri rurali	Consentita la realizzazione di centri rurali con indice di edificabilità residenziale di 0,05 mc/mq e lotto minimo di 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree.  Le nuove costruzioni debbono presentare una qualità architettonica e soluzioni generalmente armonizzanti con il contesto, la cui compatibilità deve essere accertata in sede di autorizzazione paesaggistica.  E' sempre ammesso il ricorso a forme e soluzioni architettoniche della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico tradizionale di altri manufatti eventualmente presenti;  Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  Non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Andrà limitata l'asfaltatura di queste ultime.
6	Uso tecnologico	Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale culturale
6.2	Installazione per impianti riceradio trasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art.3 comma 1	Sono consentiti, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, e soprattutto ai suoi valori individuati nella documentazione istruttoria. La relazione paesaggistica deve

## lettera e. 4 D.P.R. 380/2001)

contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica post operam da prevedere nel progetto.

In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:

- che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico testimoniale o da elementi naturalistici di valore, in modo tale da non introdurre alterazioni che possano ledere tali beni nel loro contesto, così come che ne possano pregiudicare il rapporto con il contesto paesaggistico di riferimento;
- che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;
- che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;
- che tali opere non incidano negativamente sulla percezione corografica del centro storico, che non comportino modificazione dei punti di visuale e dai percorsi panoramici mappati nelle tavole 11 e 13 della presente dichiarazione, in piena ottemperanza di quanto prevede l'art. 50 delle Norme;
- che risultino compatibili e privi di impatti rispetto alle vedute che si aprono dai punti individuati come visuali di pregio nella tavola 14 della presente dichiarazione;
- l'istanza venga corredata da esaustive simulazioni, render e analisi grafiche indispensabili per accertare e verificare l'incidenza delle opere proposte.

La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.

Impianti per la produzione di epergia	i rion cono concontiti ali impianti di produziono di
Impianti per la produzione di energia	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli
	fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline
	per aree a parcheggio e per gli impianti a
	biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici
all'autorizzazione Unica" di cui alla	diversi e in ogni caso devono essere realizzati in
parte II, articolo 10 delle "Linee guida	adiacenza agli edifici delle aziende agricole
per l'autorizzazione degli impianti	esistenti. La relazione paesaggistica deve
alimentati da fonti rinnovabili",	contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle
allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica
	post operam secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.  In generale, in sede di autorizzazione paesaggistica andrà verificata la tutela
	dell'assetto visivo e proporzionale delle aree di pianoro, rispetto al fondale costituito dal rilievo dei Monti Cimini: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità degli affacci
	naturali e dei punti di belvedere posti all'interno dell'impianto urbanistico del centro storico di Vignanello, presentano una singolare conformazione (pianori pedemontani agricoli e boscati) che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.
Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'Autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli	Non consentiti
	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale compresi gli impianti per cui è richiesta l'Autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle "Linee

## Art. 30 – Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto

- 1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione ed i centri che hanno dato origine alle città contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.
- 2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati, dalle ville, i parchi e i giardini storici periurbani nonché da infrastrutture territoriali.
- 3. La relativa perimetrazione, come accertata ed adeguata negli elaborati di piano approvati, è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del Catasto Gregoriano redatte antecedentemente e immediatamente dopo l'avvento dello stato unitario, della cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione.
- 4. Per gli insediamenti urbani storici è determinata una fascia di rispetto, intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di rispetto è stata determinata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma 3, per una profondità di 150 metri.
- 5. In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici isolati, con o senza fascia di rispetto, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio pertinenti anche alle più antiche fasi di frequentazione. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.
- 6. La tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.
- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice.
- 8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 4, ove presente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 14, 15 e 16 delle norme. Tali disposizioni prevalgono su quelle dei paesaggi individuati nei "Sistemi ed ambiti di paesaggio Tavole A" con esclusione delle porzioni dell'insediamento storico individuate come "paesaggio delle ville parchi e giardini storici", "paesaggio dell'insediamento storico diffuso" e "paesaggio degli insediamenti urbani" per i quali si applica la relativa disciplina.
- 9. I piani attuativi ai quali gli strumenti urbanistici rinviano l'attuazione dei nuovi inserimenti, devono essere volti al recupero e dovranno prevedere come contenuto necessario, una disciplina dei rapporti fra il centro antico e gli sviluppi contemporanei nonché affrontare le relazioni strutturali e funzionali del

centro antico in seno all'intero organismo urbano. Con riferimento alle aree edificate contigue ai centri storici, la relazione paesaggistica dovrà prevedere interventi atti a facilitare la percezione dell'organismo storico recuperando aperture visive e migliorando le visuali passive dei centri storici mediante sistemazioni verdi, schermature e anche demolizioni. I piani dovranno altresì verificare l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua al centro storico determinata dal PTPR e variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento, in relazione ad aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante il centro storico oggetto di tutela. In ogni caso le zone di espansione contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non consolidare contiguità edilizie con gli organismi urbani antichi, da non alterare l'aspetto del loro intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori).

10. Nelle aree ricadenti in "Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto" deve essere perseguita la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945, ossia di quegli immobili con valore storico-testimoniale, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, ma che abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale; gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. Gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta, o gli ampliamenti previsti dalla tabella B del presente articolo), sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire.

Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.

11. Gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze, è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali. Le soluzioni tradizionali degli sporti di gronda non possono essere sostituite o alterate. Soluzioni quali cornicioni in intonaco, in pietra, in mattoni a sbalzo o sporti con palombelle e pianelle ecc. andranno conservati e mantenuti.

- 12. Non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato. La compatibilità di eventuali nuove aperture con il contesto del centro storico, per il solo adeguamento igienico sanitario, andrà verificata in sede di autorizzazione paesaggistica.
- 13. Le finiture esterne con i loro materiali sono elementi che contribuiscono alla definizione estetica dei manufatti, che costituisce uno dei fattori determinanti nell'integrazione fra territorio e insediamento urbano. La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l'esterno degli edifici, un particolare valore, sia per la capacità di sottolineare l'architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto il PTPR prescrive per la coloritura degli edifici quanto segue:
- a) i progetti di nuovi edifici e di recupero di quelli esistenti debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si intende usare;
- b) la coloritura dei manufatti edilizi deve perseguire la corretta interpretazione architettonica delle facciate, e pertanto evidenziare salvo il caso di riscontri documentati che comprovino l'assenza di tale differenza cromatica quando presenti i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti;
- c) ove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in comproprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà;
- d) è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio o ai silicati, salvo che per i fabbricati oggetto di sostituzione (realizzati dopo il 31 dicembre 1945) e realizzati con tecnologie e materiali moderni; in generale è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale. In generale andranno preferite e impiegate, salvo diverse evidente e motivazioni, finiture (intonaci, rasature e collette) a base di calce naturale. L'eventuale formazione di nuovi intonaci o la sostituzione di parti mancanti andrà realizzata con modalità tradizionale, assicurando la finitura superficiale tipica realizzata con le modalità proprie dell'edilizia locale.
- e) E' fatto divieto di stonacare fabbricati del paesaggio dei centri e nuclei storici attualmente rivestiti da intonaci storici o storicizzati. E' fatto di vieto di realizzare stonacature parziali con qualsiasi disegno (bugne angolari, stipiti, architravi, mancanze irregolari a simulare lacune di qualsiasi tipo ecc.). Considerata la prevalente natura e originaria conformazione della maggior parte del tessuto edilizio storico-testimoniale dei centri storici di cui trattasi, prevalentemente rifiniti e protetti con intonaci a base di calce, si prescrive la conservazione e il restauro delle facciate intonacate. Eventuali opere di diversa natura andranno sottoposte alla preventiva autorizzazione paesaggistica.
- E' fatto divieto di apporre lastre lapidee a simulare stipiti, architravi o bugne, elementi posticci e dissimili dalle soluzioni proprie del tessuto storico.
- f) le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto

con toni che vanno dalle tonalità delle terre, al colore tufo chiaro, mattone chiaro, avorio, sabbia. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. I rilievi realizzati in "trompe l'oeil" devono essere conservati e restaurati.

- g) per la determinazione dei colori originali va effettuata l'analisi stratigrafica sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografico-storica, indagini funzionali ad individuare la cromia più appropriata. Le coloriture con toni o tinte differenti (manutenzioni straordinarie) da quelle oggi esistenti dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Soprintendenza territorialmente competente. In generale, salvo il ripristino di elementi e cromie storicamente accertate e documentate, è fatto divieto di impiego di cromie accese che alterino l'equilibrio cromatico degli ambiti dei centri storici in cui gli immobili sono ricompresi;
- h) gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell'edificio. Gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;
- i) l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura dell'edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici;
- I) è fatto divieto di rimuovere elementi architettonici con valore storico-testimoniale e rappresentativi dell'edilizia storica locale: andranno rigorosamente conservati cornicioni, cornici di porte e finestre, fasce marcapiano o marcadavanzale, basamenti storici, elementi modanati ed elementi decorativi caratteristici (edicole ecc.), mensole e supporti di poggioli storici, balaustre ecc. siano essi in pietra, in intonaco, mattoni, legno o metallo. Andranno inoltre conservati tutti i profferli, le sedute esterne, le vere di pozzo o bocche di cisterne, gli antichi chiusini in pietra e altri elementi storici simili o a questi affini;
- 14. per la viabilità e gli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico è assicurata la tutela delle componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria, alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. Negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate.

Tab. B) Paesaggio dei centri e nuclei storici con relat azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela	iva fascia di rispetto — Disciplina delle	
Tipologie di interventi di trasformazione  Obiettivo specifico di tutela e disciplina		

1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione e valorizzazione del
		tessuto urbano storico
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture. Per la
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d dell'articolo 3 del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla
1.2.3	Abitazione rurale	modificazione del rapporto funzionale e spaziale
1.2.4	Strutture per agriturismo	con il tessuto storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento
		della qualità del contesto paesaggistico da
		prevedere nel progetto e realizzare
		contestualmente all'intervento.
		Non sono consentiti ampliamenti e nuove
		costruzioni.
		In generale gli immobili realizzati anteriormente
		al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante consolidamento.
		La demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Tali immobili inoltre non
		possono essere oggetto di
		ampliamento (sono fatti salvi gli
		ampliamenti del 5% per adeguamenti
		igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne
		alterino comunque le caratteristiche o il rapporto
		con il tessuto insediativo, ferma restando
		l'ammissibilità del loro restauro o del
		loro ripristino filologicamente
		documentato, da comprovare
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. Gli
		immobili in stato rovinoso possono
		essere ricostruiti limitatamente alle
		strutture in elevazione che si siano
		parzialmente mantenute, secondo i

T	1	
		limiti volumetrici e planimetrici
		identificabili attraverso la lettura
		stratigrafica dell'esistente o mediante
		idonea documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto insediativo,
		non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso.
1.2.5	Recupero dei centri rurali	Consentito il recupero dei manufatti
		esistenti con adeguamento alle
		prescrizioni relative ai materiali,
		coloriture e finiture. Per la
		ristrutturazione edilizia di cui alla
		lettera d dell'articolo 3 del DPR
		380/2001 la relazione paesaggistica
		deve fornire elementi sulla
		modificazione del rapporto funzionale
		e spaziale con il tessuto storico e
		dettagliare interventi di recupero dei
		beni presenti e di miglioramento della
		qualità del contesto paesaggistico da prevedere
		nel progetto e realizzare contestualmente
		all'intervento.
		Non sono consentiti ampliamenti e nuove
		costruzioni.
		In generale gli immobili eseguiti
		anteriormente al 31 dicembre 1945
		non possono essere oggetto di
		demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante
		consolidamento. Tali immobili inoltre
		non possono essere oggetto di
		ampliamento (sono fatti salvi gli
		ampliamenti del 5% per adeguamenti
		igienico sanitari, da eseguire una sola
		volta), di sopraelevazione, o di
		interventi che ne alterino comunque le
		caratteristiche o il rapporto con il
		tessuto insediativo, ferma restando
		l'ammissibilità del loro restauro o del
		i ammissibilita dei loro restadro o del

	T	
		loro ripristino filologicamente
		documentato, da comprovare
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso.
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione e valorizzazione del
-	oso per attività di di samizzazione	tessuto urbano storico
		tessuto di ballo stolico
2.2	interception di controlle	Concentiti il recupere dei corvizi
2.3	interventi di urbanizzazione	Consentiti il recupero dei servizi pubblici o di interesse pubblico gli
	secondaria (servizi pubblici o di	
	interesse pubblico realizzati anche da	adeguamenti funzionali e ulteriori ampliamenti dei servizi esistenti
	privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera	·
	1 -	nonché la realizzazione di nuovi servizi
	e.2)	se strettamente correlati agli
		insediamenti residenziali esistenti e
		previsti dagli strumenti urbanistici
		vigenti. Per la ristrutturazione edilizia e per i nuovi inserimenti la relazione

paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie

	T	T
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso.
3	Uso residenziale	Tutela dei paesaggi del tessuto edilizio
		storico delle caratteristiche delle
		tipologie edilizie e della struttura degli
		insediamenti storici o di fondazione
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti	Consentito il recupero dei manufatti
	inferiori al 20%	esistenti con adeguamento alle
		prescrizioni dei materiali, coloriture e
		finiture. Per la ristrutturazione edilizia
		di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del
		DPR 380/2001 la relazione
		paesaggistica deve fornire elementi
		sulle modificazioni del rapporto
		funzionale e spaziale con il tessuto
		edilizio storico, e dettagliare interventi
		di recupero dei beni presenti e di
		miglioramento della qualità del
		contesto paesaggistico da prevedere
		nel progetto e realizzare
		contestualmente all'intervento.
		All'interno del tessuto storico non
		sono consentiti ampliamenti di volume
		salvo che per adeguamenti ai fini
		igienico-sanitari fino al 5% e comunque
		non superiori a 50 mq. In generale gli
		immobili eseguiti anteriormente al 31
		dicembre 1945 non possono essere
		oggetto di demolizione, salvo i casi in
		cui non sia possibile il recupero
		mediante consolidamento. Tali
		immobili inoltre non possono essere
		oggetto di ampliamento (sono fatti
		salvi gli ampliamenti del 5% per
		adeguamenti igienico sanitari, da
		eseguire una sola volta), di
		sopraelevazione, o di interventi che ne
		alterino comunque le caratteristiche o
		il rapporto con il tessuto insediativo,
		ferma restando l'ammissibilità del loro
		restauro o del loro ripristino
		filologicamente documentato, da

	caso.
I	questi uffici e determinata caso per
	approfondite valutazioni da parte di
	demolizione deve essere oggetto di
	consolidati; la loro eventuale
	allineamenti
	con prospettive, visuali panoramiche o
	stato dei luoghi e non interferiscano
	·
	insediativo, non compromettano lo
	preesistenti, non alterino il tessuto
	locali, siano compatibili con le parti
	tradizioni o alle consuetudini edilizie
	materiali e tecniche conformi alle
	siano effettuate con l'impiego di
	iconografica, purché tali ricostruzioni
	documentazione storica o
	dell'esistente o mediante idonea
	attraverso la lettura stratigrafica
	volumetrici e planimetrici identificabili
	mantenute, secondo i limiti
	•
	elevazione che si siano parzialmente
	limitatamente alle strutture in
	possono essere ricostruiti
	seguire. Gli immobili in stato rovinoso
	e coerente con le norme riportate a
	comunque compatibile con il contesto
	e quando l'intervento proposto risulti
	di valore storico-testimoniale del bene
	venga verificata e accertata l'assenza
	sede di autorizzazione paesaggistica
	è consentita unicamente qualora in
	realizzati prima del 31 dicembre 1945
	demolizione o sostituzione di immobili
	autorizzazione paesaggistica. La
	tecnico-scientifici in sede di
	comprovare mediante idonei studi oelaborati

esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque di pregio architettonico o estetico tradizionale. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. In ogni caso le nuove costruzioni devono essere relazionate, anche tipologicamente, al proprio contesto. Il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi, quanto più possibile, alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesaggistico dei luoghi (volumetrie e loro articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture). Dovranno essere evitati gli elementi (balconi, mansarde) estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi. Dovranno essere evitati squilibri dimensionali. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene

		e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali panoramiche o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.
4	Uso produttivo, commerciale e	Tutela e fruizione dei paesaggi dei centri
	terziario	storici, delle caratteristiche delle
		tipologie edilizie e della struttura degli
4.1	Laboratori artigianali	insediamenti contemporanei  Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'integrità culturale del centro storico
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono altresì consentiti ampliamenti inferiori al 20% esclusivamente se previsti dai piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Per la ristrutturazione edilizia e per gli eventuali ampliamenti dei manufatti esistenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale

con il tessuto edilizio storico, dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali panoramiche o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per L'eventuale ampliamento deve essere

		predisposto in modo da non alterare i
		caratteri tipologici e architettonici dei
		manufatti con valenza storico testimoniale
		oggetto di ampliamento.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al	È consentita la realizzazione di
	20%	laboratori per le attività compatibili
		con l'uso residenziale esclusivamente
		mediante il recupero degli edifici
		esistenti anche, con sostituzione
		edilizia a parità o in riduzione dei
		volumi esistenti se migliorativa
		dell'assetto percettivo del tessuto
		storico con esclusione della
		demolizione di manufatti tutelati ai
		sensi della parte II del Codice o
		comunque di pregio architettonico o
		estetico tradizionale (edifici realizzate
		prima del 31 dicembre 1945) o
		mediante nuova realizzazione nelle
		fasce di rispetto del centro o nucleo
		storico alle condizioni di cui all'articolo
		44 comma 15 e previsti in piani
		attuativi approvati con i contenuti di
		cui al comma 9 del presente articolo.
		La relazione paesaggistica deve
		documentare il corretto inserimento
		dell'intervento nel tessuto edilizio
		storico e le misure di miglioramento da
		realizzare attraverso la esecuzione del
		progetto. In generale gli immobili
		eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di
		demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante consolidamento.
		Sono ammessi
		interventi di restauro o di ripristino
		filologicamente documentato, da
		comprovare mediante idonei studi o
		elaborati tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti

		limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali panoramiche o allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso. L'eventuale ampliamento deve
		essere predisposto in modo da non
		alterare i caratteri tipologici e
		architettonici dei manufatti con
		velenne stevice testimeniale espette di
		valenza storico-testimoniale oggetto di
4.2	Strutturo commorciali o torziario	ampliamento.
4.2	Strutture commerciali e terziarie	ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico
4.2 4.2.1	Strutture commerciali e terziarie recupero e ampliamenti inferiori al 20%	ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali,
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.  Non sono consentiti ampliamenti
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.  Non sono consentiti ampliamenti tranne che nelle fasce di rispetto
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.  Non sono consentiti ampliamenti tranne che nelle fasce di rispetto esterne al centro in applicazione delle
		ampliamento.  Conservazione e valorizzazione del tessuto urbani storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.  Non sono consentiti ampliamenti tranne che nelle fasce di rispetto

eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali panoramiche allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.

4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al	Consentiti esclusivamente nelle fasce di rispetto
	20%	esterne al centro o nucleo storico in applicazione
		delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15.
		La relazione paesaggistica deve documentare il
		corretto inserimento dell'intervento nel tessuto
		edilizio storico e le misure di miglioramento e di
		recupero dei beni presenti da realizzare
		attraverso la esecuzione del progetto.
		In generale gli immobili eseguiti anteriormente al
		31 dicembre 1945 non possono essere
		oggetto di demolizione, salvo i casi in
		cui non sia possibile il recupero
		mediante consolidamento. Sono
		ammessi interventi di restauro o di
		ripristino filologicamente
		documentato, da comprovare
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali panoramiche o
		allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
l	I	,

4.3	Servizi pubblici generali	caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.  conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono altresì consentiti ampliamenti inferiori al 20% esclusivamente nelle fasce di rispetto al centro in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15 ovvero se previsti dai piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Per la ristrutturazione edilizia e per gli eventuali ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti

		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali panoramiche o
		allineamenti
		consolidati; la loro eventuale demolizione deve
		essere oggetto di approfondite valutazioni da
		parte di questi uffici e determinata caso per
		caso. L'eventuale ampliamento deve
		essere predisposto in modo da non
		alterare i caratteri tipologici e architettonici dei
		manufatti con valenza storico-testimoniale
		oggetto di ampliamento.
5	Uso turistico sportivo e culturale	Promozione e fruizione del paesaggio
3	Oso turistico sportivo e culturale	
		dei centri storici
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione e valorizzazione delle
3.1	miscalamenti turistici e dibergineri	attività compatibili con la salvaguardia
		_
		del centro storico
5.1.1.	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature
		turistiche esistenti: consentito il
		recupero dei manufatti esistenti con
		adeguamento alle prescrizioni relative
		ai materiali, coloriture, finiture tipici
		dell'architettura tradizionale del
		centro storico. Sono consentiti inoltre
		adeguamenti igienico-sanitari inferiori
		al 5% e comunque non superiore a 50
		mq. Per la ristrutturazione e
		l'adeguamento igienico sanitario la
		relazione paesaggistica deve fornire
		elementi sulle modificazioni del
		rapporto funzionale e spaziale con il
		Tapporto farizionale e spaziale con il

tessuto edilizio storico circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali panoramiche o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non

		alterare i caratteri tipologici e
		architettonici dei manufatti con
		valenza storico-testimoniale oggetto di
		ampliamento.
5.1.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori	È consentita la realizzazione di
5.1.2	al 20%	strutture turistico ricettive all'interno
	ui 2070	del nucleo storico esclusivamente
		attraverso il recupero dei manufatti
		esistenti o anche con sostituzioni
		edilizie a parità o in riduzione dei
		volumi se realizzate al fine di
		migliorare l'aspetto percettivo del
		tessuto edilizio storico e la fruizione
		dello stesso con esclusione della
		demolizione di manufatti tutelati ai
		sensi della parte II del Codice o
		comunque quelli indicati dal piano
		urbanistico di pregio architettonico o
		estetico tradizionale. Sono altresì
		consentite nuove costruzioni nelle
		fasce di rispetto esterne al centro o
		nucleo storico, alle condizioni di cui
		all'articolo 44 comma 15 delle norme o
		previste nei piani attuativi finalizzati al
		recupero approvati con i contenuti di
		cui al comma 9 del presente articolo.
		In generale gli immobili eseguiti
		anteriormente al 31 dicembre 1945
		non possono essere oggetto di
		demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante
		consolidamento. Sono ammessi
		interventi di restauro o di ripristino
		filologicamente documentato, da
		comprovare mediante idonei studi o
		elaborati tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili realizzati
		prima del 31 dicembre 1945
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		_
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti

		volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali panoramiche o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.
5.2	Attrezzature di ristoro e soccorso	Salvaguardia dei tessuti storici
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e gli ampliamenti inferiori al 20% delle attrezzature di ristoro esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in

	ı	
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali panoramiche o
		allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso. L'eventuale ampliamento deve
		essere predisposto in modo da non
		alterare i caratteri tipologici e
		architettonici dei manufatti con
		valenza storico-testimoniale oggetto di
		ampliamento.
5.4	Strutture scientifiche, centri culturali	Conservazione e valorizzazione del
5.4	Strutture scientifiche, centri culturali	Conservazione e valorizzazione del
5.4	e di culto, musei, attività didattiche e	
5.4		Conservazione e valorizzazione del
5.4 5.4.1	e di culto, musei, attività didattiche e	Conservazione e valorizzazione del
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali,
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto.
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. Sono consentiti ampliamenti nelle fasce esterne al centro alle condizioni
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. Sono consentiti ampliamenti nelle fasce esterne al centro alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15.
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. Sono consentiti ampliamenti nelle fasce esterne al centro alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15.
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. Sono consentiti ampliamenti nelle fasce esterne al centro alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15.  In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. Sono consentiti ampliamenti nelle fasce esterne al centro alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15.  In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di
	e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico  Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. Sono consentiti ampliamenti nelle fasce esterne al centro alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15.  In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945

		11.1
		consolidamento. Sono ammessi
		interventi di restauro o di ripristino
		filologicamente documentato, da
		comprovare mediante idonei studi o
		elaborati tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945 è
		consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali panoramiche o allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso. L'eventuale ampliamento deve
		essere predisposto in modo da non
		alterare i caratteri tipologici e
		architettonici dei manufatti con
		valenza storico-testimoniale oggetto di
		ampliamento.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al	È consentita la realizzazione di
3.4.2	20%	strutture scientifico culturali mediante
	20/0	recupero degli edifici esistenti. Le
		nuove edificazioni, ivi compresi
		eventuali ampliamenti di manufatti
		esistenti, sono consentite
		esclusivamente nelle fasce di rispetto
1		essiasivamente nene iasce ai rispetto

del centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 se previsti dal piano attuativo approvato con i contenuti di cui al comma 9 de presente articolo. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali panoramiche o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e

	architettonici dei manufatti con
	valenza storico-testimoniale oggetto di
	ampliamento.

	Elementi del paesaggio	Norma regolamentare
5	elementi architettonici degli edifici,	
	recinzioni e altri elementi del	
	paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in
	•	coppi, coppi ed embrici o a tegole. È consentita
		la trasformazione da copertura piana a
		tetto, con pendenza non > del 35%
		purché la linea di gronda non superi il
		piano d'imposta dell'esistente solaio di
		copertura. Gli adeguamenti necessari
		all'impermeabilizzazione o coibentazione delle
		coperture, non debbono comportare modifiche
		apprezzabili delle quote d'imposta, di
		gronda, di colmo e delle pendenze;
		è prescritto di norma l'impiego di
		coppi in laterizio artigianali (per gli elementi
		visibili), messi in
		opera secondo le tecniche tradizionali.
		Le soluzioni tradizionali degli sporti di
		gronda non possono essere sostituite
		o alterate. Soluzioni quali cornicioni in
		intonaco, in pietra, in mattoni a sbalzo
		o sporti con palombelle e pianelle ecc.
		andranno conservati e mantenuti.
		I comignoli e fumaioli storici dovranno essere
		rigorosamente conservati e recuperati. I nuovi
		dovranno presentare disegno, materiale e fattura
		pienamente coerente con le soluzioni costruttive
		storiche e con caratteri stilistici degli immobili di
		riferimento.
5.2	Qualità delle finiture, colori,	Sono vietati infissi esterni in alluminio
	materiali	anodizzato, di qualsiasi colore.
		Gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali,
		ecc., devono essere realizzati con
		materiali e colori armonizzanti con il
		prospetto dell'edificio, con disegno
		semplificato. Gli interventi di rinnovo
		degli infissi e dei serramenti esterni
		devono essere effettuati mantenendo

l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali. Gli elementi incongrui, quali portoni/infissi in PVC, alluminio e altro, dovranno essere progressivamente adeguati con soluzioni lignee o tradizionali, comunque pienamente coerenti con il carattere del tessuto storico e con le soluzioni costruttive tradizionali. E' fatto divieto di rimuovere elementi architettonici con valore storico testimoniale e rappresentativi dell'edilizia storica locale: andranno rigorosamente conservati cornicioni, cornici di porte e finestre, fasce marcapiano o marcadavanzale, basamenti storici, elementi modanati ed elementi decorativi caratteristici (edicole ecc.), mensole e supporti di poggioli storici, balaustre ecc. siano essi in pietra, in intonaco, mattoni, legno o metallo. Andranno inoltre conservati tutti i profferli, le sedute esterne, le vere di pozzo o bocche di cisterne, gli antichi chiusini in pietra e altri elementi storici simili o a questi affini. Laddove i fronti o altre parti dell'edificio abbiano subito perdite e alterazioni, interrompendo partiti ed elementi ancora parzialmente sussistenti, gli interventi dovranno progressivamente ambire al recupero del disegno originario e o alla ricucitura dei partiti architettonici, mediante soluzioni tradizionali La coloritura dei manufatti edilizi deve perseguire la corretta interpretazione architettonica delle facciate e pertanto deve evidenziare (salvo il caso di riscontri documentati che comprovino l'assenza di tale differenza cromatica),

quando presenti, i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed

elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi.

Deve essere valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti. Ove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in comproprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico generale e non quelli di proprietà.

E' fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio o ai silicati, salvo che per i fabbricati oggetto di sostituzione (realizzati dopo il 31 dicembre 1945) e realizzati con tecnologie e materiali moderni; è vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne, quali intonaci e altre finiture, vietata la realizzazione di cappotti termici su immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945, ed è vietato il calcestruzzo a vista e le cortine di mattoni.

In generale andranno preferite e impiegate, salvo diverse evidenze e motivazioni, finiture (intonaci, rasature e collette) a base di calce naturale; l'eventuale formazione di nuovi intonaci o la sostituzione di parti mancanti andrà realizzata con modalità tradizionale, assicurando la finitura superficiale tipica realizzata con le modalità proprie dell'edilizia storica locale.

Le cromie degli immobili storici (ante 1945) andranno definite sulla base di saggi stratigrafici. Salvo i casi di cui al periodo precedente, tutte le cromie degli immobili dovranno rispettare, in generale, la gamma cromatica di toni delle terre e

e dei colori neutri, con tonni tenui, salvo diverse valutazioni che in sede di autorizzazione paesaggistica potranno essere sottoposte all'approvazione della Soprintendenza competente.

E' fatto divieto di stonacare fabbricati Ricompresi nel paesaggio dei centri e nuclei storici, attualmente rivestiti da intonaci storici o storicizzati. E' fatto divieto di realizzare stonacature parziali con qualsiasi disegno (bugne angolari, stipiti, architravi, mancanze irregolari a simulare lacune di qualsiasi tipo ecc.) Considerata la prevalente natura e originaria conformazione della maggior parte del tessuto edilizio storico-testimoniale del centro storico di cui trattasi, prevalentemente rifinito e protetto con intonaci a base di calce, si prescrive la conservazione e il restauro delle facciate intonacate. Eventuali opere di diversa natura andranno sottoposte alla preventiva autorizzazione paesaggistica. E' fatto divieto di apporre lastre lapidee a simulare stipiti, architravi o bugne, elementi posticci e dissimili dalle soluzioni proprie del tessuto storico. In generale, è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale; le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dalle tonalità delle terre, al colore tufo chiaro, mattone chiaro, avorio, sabbia. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in

materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi

cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. I rilievi realizzati in "trompe l'oeil" devono essere conservati e restaurati. Per la determinazione dei colori originari va effettuata l'analisi stratigrafica (di cui sopra) sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografico-storica, approfondimenti funzionali ad individuare la cromia più appropriata. Le coloriture con toni o tinte differenti (manutenzioni straordinarie) da quelle oggi esistenti dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Soprintendenza territorialmente competente. In generale, salvo il ripristino di elementi e cromie storicamente accertate e documentate.

E' fatto divieto di impiego di cromie accese che alterino l'equilibrio cromatico degli ambiti dei centri storici in cui gli immobili sono ricompresi. Ugualmente, gli interventi futuri dovranno eliminare tinte inadeguate, accese e dissonanti con il contesto, ricucendo il corretto assetto dei fronti storici e delle cromie generali prevalenti. Per tutti i balconi e le superfetazioni, anche se ad oggi legittime, parti evidentemente sopraggiunte rispetto alle conformazioni originarie, i futur interventi dovranno assicurare, ove necessario, una adeguata conformazione di ringhiere, solette e mensole ai caratteri propri del centro storico. Pertanto le ringhiere con disegno dissonante dal carattere storico die fronti, in caso di interventi su facciate e sostituzioni, dovranno essere aggiornate con altri esemplari dalla foggia, materiale e dal disegno coerente con i caratteri stilistici dell'immobile di riferimento. Le solette cementizie di poggioli o in metallo, dovranno, all'occorrenza in caso di futuri interventi di adeguamento, essere sostituiti o migliorati con soluzioni ugualmente coerenti con i caratteri stilistici dell'edificio.

L'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici (solare termico, fotovoltaico, antenne e parabole, condizionatori) a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati solo in assenza di alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio, o del fronte edilizio, o della veduta d'insieme, e adottando ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. In generale l'installazione di strutture e impianti su coperture andrà limitato ai soli casi di comprovata non visibilità da vie pubbliche, edifici monumentali,

pubblici e non, da punti di visuale panoramica, da percorsi di belvedere e da punti di vista privilegiati (tav. 14). Eventuali pannelli fotovoltaici previsti nelle aree di centro storico, laddove soddisfacenti le condizioni di cui sopra, dovranno essere d colore marrone/rosso e installati in modalità totalmente integrata, quando su falda inclinata.

Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali e visibili dalle vie pubbliche, salvo laddove talielementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici, comunque con idonea carterizzazione obbligatoria, in legno o metallo.

I nuovi interventi dovranno progressivamente assicurare la bonifica di antenne e impianti non più funzionanti.

L'installazione di tende avvolgibili esterne non è consentita sui fronti principali del centro storco, proiettanti su strade pubbliche, salvo diversa valutazione in sede di autorizzazione paesaggistica.

Quanto sopra nelle more della definizione di un piano di recupero del centro storico da condividere con la Soprintendenza competente.

Al fine di tutelare l'eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche sotto la superficie, si ribadiscono le prescrizioni di natura archeologica, già disciplinate dagli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR approvato.

Si ribadisce e conferma che nelle aree di interesse archeologico tutelate anche ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 ogni modifica dello stato dei luoghi, *ivi* comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm limitatamente alle sole aree sottoposte alla tutela prevista ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Per quanto concerne le aree sottoposte alla "salvaguardia delle visuali" individuate dal PTPR (art.50 delle Norme), essendo state ritenute insufficienti quelle censite nel PTPR approvato relativamente ai valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto, si integra quanto già rappresentato nelle Tavole A dello stesso PTPR con quanto rappresentato nelle tavv. nn. 11 e 13. In tutte le nuove aree sottoposte a "salvaguardia delle visuali", si applicano le previsioni dell'art. 50 delle Norme del PTPR, integrate da quanto espressamente previsto dalle presenti Norme.

Vengono di seguito specificate le modifiche apportate alle Tavole A e Tavole C del PTPR, così come rappresentate negli elaborati elaborato nn. 11, 12 e 13 della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Sono state individuate lungo i tracciati della viabilità principale le seguenti zone classificate come aree con "salvaguardia delle visuali":

- nel territorio comunale di Vignanello un tratto della SP 25a, variante di Canepina, tratto individuato in corrispondenza del cavalcavia;
- nel territorio comunale di Vignanello l'intero tratto della SP 25, via della Mola, Corso G. Garibaldi, Piazza della Repubblica, Corso G. Matteotti, Corso G. Mazzini, Via Vignola;
- n. 3 punti di visuale panoramica (indicati in tavv. 13 e 11), ovvero di belvedere presso: Corso Garibaldi-Fontana Pubblica; Sant'Angelo alto; rotatoria terminale di via Vignola, al confine con il territorio comunale di Vallerano;
- area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett. c e d del Codice, come da tav. 12. "proposta di modifica della tavola B: beni paesaggistici del PTPR".

Si precisa infine che la presente dichiarazione di notevole interesse pubblico non ha introdotto modifiche alla classificazione dei paesaggi effettuati nelle rispettive tavole A del PTPR approvato e vigente.

Roma, Novembre 2025

I RELATORI Arch. Francesca Veronica Rubattu Dott.ssa Anna Corsi

Arch. Yuri Strozzieri

CON LA COLLABORAZIONE

Dott. Marco Amadei Dott. Giorgio Brocato

Visto: IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg